SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 84

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2003.

Approvazione di n. 42 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche dei servizi da utilizzare per il periodo d'imposta 2002.

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2003.

Approvazione di n. 15 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2002.

03A05282 - 03A05283

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

03A05370 - 03A06040

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 maggio 2003, n. **116**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 50

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis.* — *1.* Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "semestrale" è sostituita dalla seguente: "annuale".

ART. 1-*ter.* — *1.* Dopo l'articolo 268-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"ART. 268-*ter.* — *(Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-*bis*).* — *1.* Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-*bis* vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-*bis*, nella misura che con la stessa procedura è definita.

2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-*bis*, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.

3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-*bis*, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-*bis* e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-*bis*, comma 5, terzo periodo.

4. È consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-*bis* ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata

richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-*bis*, quelle contenute nel presente articolo".

ART. 1-*quater*. — *1.* Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato "testo unico", si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.

3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonché del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, è disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali.

5. All'articolo 7-*bis* del testo unico, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari".

6. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al secondo periodo, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del" sono inserite le seguenti: "Ministro dell'interno, di concerto con il".

7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di

quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.

8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.

12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".

13. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo".

ART. 1-*quinquies*. — *1.* All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis.* I comuni di nuova istituzione per i quali non è possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".

ART. 1-*sexies*. — *1.* Si intendono esclusi dai vincoli previsti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilità interno.

ART. 1-*septies*. — *1.* Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si applicano anche ai segretari comunali e provinciali per i quali l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali disponga, o abbia già disposto, l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno in base all'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2150):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (PISANU) il 31 marzo 2003.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 31 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 1º aprile 2003.

Esaminato dalla 1ª commissione il 1º, 2, 8 e 9 aprile 2003.

Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato il 15 aprile 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3905):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 28 aprile 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione il 6, 7, e 8 maggio 2003.

Esaminato in aula il 12 e 14 maggio 2003 ed approvato il 15 maggio 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

03G0139

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 marzo 2003, n. **117**.

Regolamento concernente l'ordinamento dell'Istituto di studi militari marittimi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, che detta disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, e in particolare l'articolo 2 e l'allegato D, n. 15, che prevedono l'istituzione con decreto del Ministro della difesa dell'Istituto di studi militari marittimi, demandando al Capo di stato maggiore di Forza armata l'adozione dei provvedimenti organizzativi conseguenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985, recante nuovo ordinamento dell'Istituto di guerra marittima;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, riguardante il regolamento recante norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/5913/D-VIII.12 del 5 febbraio 2003);

Sulla proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

ADOTTA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione e compiti

1. È istituito, con sede a Venezia, l'Istituto di studi militari marittimi, di seguito denominato Istituto, ente non dipartimentale posto alle dipendenze dell'Ispettore delle scuole della Marina militare, con il compito di curare:

a) la formazione intesa al perfezionamento professionale degli ufficiali in servizio permanente della Marina anche in vista della loro destinazione ad incarichi di stato maggiore e la formazione complementare per gli ufficiali superiori;

b) lo studio, la ricerca e la sperimentazione nei settori della formazione superiore degli ufficiali e dello sviluppo di tematiche strategiche, operative e ordinamentali di interesse della Marina militare.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettera *a)*, l'Istituto, secondo programmi approvati dall'Ispettore delle scuole sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della Marina, organizza corsi, tra i quali il corso normale di stato maggiore della Marina militare, seminari ed esercitazioni intesi a:

a) completare, armonizzare e valorizzare, in un'ottica unitaria, le professionalità acquisite dagli ufficiali dei vari corpi;

b) approfondire la conoscenza della strategia marittima e dei problemi di politica navale, promovendo attività di scambio con istituti nazionali e internazionali paritetici;

c) ampliare le conoscenze professionali e culturali degli ufficiali in vista degli incarichi da ricoprire e della frequenza di corsi superiori interforze ed internazionali.

3. Per l'insegnamento di materie di livello universitario possono essere stipulate convenzioni con università, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della marina.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettera *b)*, nell'ambito dell'Istituto è costituito il Centro per gli studi militari marittimi.

Art. 2.

Comandante

1. L'incarico di comandante dell'Istituto è conferito dal Capo di stato maggiore della Marina ad un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio.

2. L'ammiraglio comandante:

a) dirige ed è responsabile del corretto svolgimento di tutte le attività dell'Istituto;

b) propone all'Ispettore delle scuole i programmi dei corsi e delle attività di studio e di ricerca e il piano dello sviluppo didattico;

c) nel quadro delle direttive del Capo di stato maggiore della Marina e previa autorizzazione dell'Ispettore delle scuole designa i collaboratori esterni militari e civili per gli incarichi di insegnamento e di studio non assolvibili dal personale docente assegnato all'Istituto e mantiene i contatti con le università, gli istituti di cultura marittima e i paritetici istituti di formazione militare marittima e interforze nazionali ed esteri, necessari al coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e di studio;

d) è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal direttore dei corsi.

Art. 3.

Struttura organica

1. L'Istituto è organicamente strutturato nelle seguenti direzioni e servizi, dipendenti dall'ammiraglio comandante:

a) la direzione corsi, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, responsabile della funzione formazione;

b) la direzione supporto, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, responsabile della funzione supporto;

c) la direzione del servizio di commissariato, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta, responsabile delle attività amministrative e della gestione del denaro e dei materiali;

d) il servizio di assistenza spirituale, retto da un cappellano militare, responsabile delle pratiche relative al culto e dell'assistenza religiosa.

2. All'Istituto è assegnato il seguente personale, che forma il quadro permanente della struttura:

ufficiali per le esigenze didattiche;

ufficiali, sottufficiali, militari di truppa e personale civile per le esigenze funzionali, di supporto e logistiche.

3. La dotazione organica complessiva di personale non può eccedere le 330 unità, suddivise in 210 militari e 120 civili.

4. La ripartizione del personale nelle direzioni e nei servizi è definita nella tabella organica dell'Istituto, approvata dal Capo di stato maggiore della Marina.

Art. 4.

Direzione corsi

1. La direzione corsi ha l'incarico di pianificare e gestire i corsi dell'Istituto e curarne il corretto svolgimento.

2. Il direttore dei corsi esprime la valutazione finale degli ufficiali frequentatori, elaborata anche sulla base dei giudizi sul profitto formulati dal Consiglio d'istituto. Salve particolari esigenze didattiche non ricopre incarichi d'insegnamento.

Art. 5.

Coadiutori

1. I coadiutori sono ufficiali superiori provvisti di idonea preparazione culturale, professionale e didattica, assegnati nel numero stabilito dallo Stato maggiore della Marina in relazione alle esigenze didattiche e di studio. Essi ricevono dal direttore dei corsi, dal quale dipendono, incarichi organizzativi e di insegnamento e sono tenuti a curare l'aggiornamento individuale e dei programmi riguardo alla disciplina di competenza, al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica.

2. Il direttore dei corsi può avvalersi di coadiutori aggiunti non appartenenti all'organico dell'Istituto, designati dallo Stato maggiore della Marina fra gli ufficiali della Marina militare in servizio o in congedo, particolarmente competenti in specifiche materie.

Art. 6.

Relatore

1. Il relatore è un ufficiale superiore che dipende dal direttore dei corsi e ha il compito di gestire le attività necessarie allo svolgimento dei corsi.

Art. 7.

Consiglio di istituto

1. Il Consiglio di istituto è organo consultivo dell'ammiraglio comandante, che lo presiede, ed è composto dal direttore dei corsi, dagli ufficiali coadiutori e dall'ufficiale relatore, che assolve le funzioni di segretario.

2. Il Consiglio di istituto ha i seguenti compiti:

a) predisporre i programmi dei corsi;

b) valutare l'attività didattica;

c) elaborare il piano di sviluppo didattico;

d) deliberare su ogni altro argomento che il comandante sottoponga al suo esame.

3. Il Consiglio, con composizione ristretta al direttore dei corsi e ai coadiutori, concorre alla valutazione del profitto dei frequentatori.

Art. 8.

Direzione del supporto

1. La direzione del supporto ha il compito di gestire le attività necessarie, dal punto di vista logistico, al corretto funzionamento dell'Istituto. Ha alle proprie dipendenze i seguenti servizi:

a) servizio affari generali, con il compito di curare tutte le attività relative alla difesa del comprensorio, alla gestione dei mezzi navali ed automobilistici a disposizione e all'assistenza logistica alle unità navali presenti in sede;

b) servizio dettaglio, con il compito di gestire le pratiche personali del personale dipendente, di curare i servizi di guardia giornalieri e di gestire gli alloggi a disposizione;

c) servizio sanitario, con il compito di assicurare l'assistenza sanitaria nell'ambito dell'Istituto, provvedendo anche ad effettuare capillare opera di informazione e prevenzione;

d) servizio lavori generali, con il compito di provvedere alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti di pertinenza nel comprensorio dell'Istituto.

Art. 9.

Direzione del servizio di commissariato

1. La direzione del servizio di commissariato ha il compito di svolgere le attività relative all'impiego dei fondi e all'acquisizione dei materiali e quelle di consulenza dell'ammiraglio comandante in materia di giustizia e disciplina.

CAPO II

CORSO NORMALE DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE

Art. 10.

Obiettivi formativi

1. L'Ispettore delle scuole, in base alle direttive emanate dal Capo di stato maggiore della Marina, definisce annualmente gli obiettivi del corso normale di stato maggiore della Marina militare.

2. Il corso normale di stato maggiore della Marina militare ha lo scopo di far acquisire agli ufficiali la capacità di contribuire all'ideazione, alla pianificazione e alla conduzione, secondo il corpo di appartenenza, delle attività di stato maggiore relative a comandi navali complessi e a organismi militari marittimi centrali e periferici, nazionali, esteri e internazionali e la capacità necessaria per l'esercizio di funzioni direttive complesse.

Art. 11.

Ufficiali frequentatori

1. Alla frequenza del corso normale di stato maggiore sono destinati ufficiali dei ruoli normali rivestiti di massima del grado di capitano di corvetta o tenente di vascello.

2. In base alle direttive del Capo di stato maggiore della Marina possono essere ammessi alla frequenza del corso ufficiali del ruolo speciale, funzionari civili dell'Amministrazione della difesa, ufficiali di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato ed ufficiali di Stati esteri.

Art. 12.

Esami di fine corso

1. Al termine del corso normale di stato maggiore i frequentatori sono sottoposti ad esami finali. I criteri di valutazione vertono sull'esame delle singole prove effettuate durante la frequenza del corso, nonché sulla discussione di una tesi preventivamente assegnata al frequentatore dal Consiglio di istituto. Le votazioni delle singole prove sono espresse in trentesimi. La sufficienza è stabilita in diciotto trentesimi.

2. Coloro che non superino l'esame di fine corso possono chiedere di ripetere il corso. L'ammissione ad un corso successivo ha luogo su determinazione dell'Ispettore delle scuole, sentito l'ammiraglio comandante che esprime, in base al rendimento offerto, un giudizio complessivo sull'interesse dimostrato e sulle potenzialità dei frequentatori.

Art. 13.

Equipollenza del corso normale di stato maggiore

1. L'equipollenza al corso normale di stato maggiore della Marina militare di analoghi corsi svolti presso omologhi istituti di Forze armate estere o di organismi internazionali è determinata dal Capo di stato maggiore della Marina.

Art. 14.

Attestato

1. Ai frequentatori che superano il corso è rilasciato l'apposito attestato a firma del comandante dell'Istituto ed è conferito il titolo «Istituto studi militari marittimi».

Art. 15.

Dimissioni, rinvii e allontanamenti

1. I frequentatori che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, siano rimasti assenti per un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo dei giorni di durata del corso, interrompono la frequenza del corso stesso e non sono ammessi agli esami finali. Tali frequentatori sono ammessi d'autorità a ripeterlo in una successiva sessione.

2. Eventuali dimissioni dal corso normale di stato maggiore per gravi mancanze disciplinari ovvero per manifesto scarso rendimento nelle attività formative sono disposte dal Capo di stato maggiore della Marina, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole. Tali dimissioni comportano l'inammissibilità a frequentare altre sessioni del corso in oggetto.

CAPO III

ATTIVITÀ FORMATIVA COMPLEMENTARE

Art. 16.

Corsi vari

1. Il Capo di stato maggiore della Marina dispone lo svolgimento presso l'Istituto di corsi e seminari formativi per ufficiali con varie finalità e vari indirizzi culturali e professionali.

2. I corsi e i seminari hanno lo scopo di accrescere la preparazione culturale e professionale dei frequentatori e si svolgono secondo le modalità previste dalle monografie dei singoli corsi, approvate dall'Ispettore delle scuole.

3. Qualora i corsi prevedano una valutazione finale, essa viene formulata dal Consiglio di istituto, sulla base sia delle singole prove effettuate dal frequentatore durante il corso stesso, sia dell'esito dell'esame finale.

4. La sufficienza è stabilita in diciotto trentesimi.

CAPO IV

CENTRO PER GLI STUDI MILITARI MARITTIMI

Art. 17.

Finalità del Centro

1. Il Centro per gli studi militari marittimi ha la funzione di polo culturale della Marina militare per studi e ricerche nei campi delle materie specificamente trattate nei corsi dell'Istituto, ed in particolare della geopolitica, della strategia marittima e delle tematiche di cultura marittima.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 il Centro provvede a:

a) organizzare colloqui, seminari e cicli di conferenze;

b) promuovere studi presso istituti universitari e di ricerca nei campi d'interesse della Marina militare;

c) redigere e diffondere pubblicazioni periodiche contenenti articoli sulle tematiche d'interesse;

d) curare la raccolta di documentazione per gli studi dei frequentatori dell'Istituto, aperto anche a studiosi e ricercatori esterni.

Art. 18.

Struttura ordinativa

1. Il Centro è costituito ed ha sede presso l'Istituto ed è posto, tramite il direttore dei corsi, alle dipendenze dell'ammiraglio comandante che, su direttiva del Capo di stato maggiore della Marina, ne stabilisce annualmente le principali attività elaborando il programma degli studi e delle ricerche.

2. Il comandante dell'Istituto, sentito l'Ispettore delle scuole, affida la direzione del Centro ad un coadiutore provvisto di alta competenza in materia di studi strategici.

3. La direzione del Centro può:

a) costituire gruppi di studio formati da ufficiali del quadro permanente ed eventualmente da frequentatori dei corsi e da altro personale militare e civile;

b) affidare a ricercatori qualificati, attraverso apposite convenzioni, ricerche da pubblicare e diffondere a cura della Marina militare, secondo le direttive del Capo di stato maggiore della Marina, ai fini della promozione e della diffusione della cultura navale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 marzo 2003

Il Ministro: MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2003
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 4, foglio n. 293

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, riguardante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 2000, n. 178; si riporta il testo dell'art. 2 e dell'allegato D, n. 15.

Art. 2.

1. Dopo le tabelle *A* e *B* allegate al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sono aggiunte le tabelle *C* e *D* allegate al presente decreto.

2. Il comma 2, dell'art. 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, è sostituito dai seguenti:

«2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

2-*bis*. I provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 ed al precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai Capi di stato maggiore di Forza armata, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali delle direzioni generali interessate.

2-*ter*. Gli enti e gli organismi di cui alle tabelle *B* e *D* possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministero della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.».

ALLEGATO *D*

(Omissis).

PROVVEDIMENTI
DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELLA MARINA

N.	Ente/Comando interessato	Data	Note
—	—	—	—
	(Omissis)		
15	Istituto di guerra marittima	2000	Trasferimento delle attribuzioni all'istituto di studi militari marittimi quale evoluzione in termini di compiti e struttura dell'istituto di guerra marittima che tiene conto del nuovo *iter* formativo degli ufficiali, dell'istituzione dell'istituto superiore di Stato maggiore interforze e della contemporanea soppressione del corso superiore di Stato maggiore. L'istituto, con sede a Venezia quale polo culturale della Marina militare, è istituito con decreto del Ministro della difesa che ne disciplina l'organico e l'ordinamento e la dipendenza dall'ispettore delle scuole.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto di guerra marittima», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1973, n. 45.

— La legge 8 luglio 1926, n. 1178, recante: «Ordinamento della Marina militare», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1926, n. 162.

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante: «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1997, n. 45.

— Il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, riguardante: «Regolamento recante norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1999, n. 176.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanti dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

03G0138

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002.

Approvazione della dotazione organica del personale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo della difesa del suolo;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° luglio 1989 con il quale è stato individuato il bacino pilota di cui all'art. 30 della citata legge n. 183/1989 nel bacino del fiume Serchio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 1992 costitutivo dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della citata legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 8 della citata legge n. 253/1990, il quale stabilisce che al bacino pilota del fiume Serchio si applicano le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di cui all'art. 12 della legge n. 183/1989;

Visto l'art. 16, comma 1, della citata legge n. 253/1990, il quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale e con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione;

Visto l'art. 16, comma 2, della citata legge n. 253/1990, il quale prevede che, fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, ciascun Comitato istituzionale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l'Autorità di bacino del fiume Po;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge n. 584 del 21 ottobre 1994;

Visto il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge n. 267 del 3 agosto 1998;

Visto decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1999, n. 132, convertito in legge n. 232 del 13 luglio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, On.le Altero Matteoli sono state delegate, tra le altre, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo avanzata nella seduta del 29 novembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

È fissata la dotazione organica del personale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio secondo la tabella allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2002

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003
Ministeri istituzionali registro n. 2, foglio n. 363

ALLEGATO

RUOLO DELL'AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Organico della dirigenza: 04;

Organico del personale non dirigente:

Categoria D: 19;

Categoria C: 12;

Categoria B: 04;

Categoria A: 01;

Totale: 40

03A06517

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 maggio 2003.

Riconoscimento al sig. Sagner Jurgen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Sagner Jurgen, nato il 5 marzo 1970 a Augsburg (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom-Wirtschaftsingenieur», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH)» conseguito in data 25 aprile 2002 presso la «Fachhochschule Kempten»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003, che ha dato parere favorevole per l'iscrizione nella sez. B dell'albo professionale;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Vista la nota del 14 marzo 2003 del Consiglio nazionale degli ingegneri secondo cui il sig. Jurgen, per il tipo di formazione ricevuta, non ha titolo ad essere iscritto nella sezione A dell'albo e la successiva nota del 20 marzo 2003 del medesimo Consiglio nazionale in cui vengono precisate le misure compensative che il richiedente dovrà superare ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'albo;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sagner Jurgen, nato il 5 marzo 1970 a Augsburg (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione B - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* impianti elettrici; *b)* fisica tecnica.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A06570

DECRETO 19 maggio 2003.

Riconoscimento al sig. Sborlini Franco Luis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Sborlini Franco Luis nato il 18 luglio 1969 a Josè C. Paz - Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo di ingeniero civil conseguito in Argentina ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che e in possesso del titolo accademico di ingeniero civil rilasciato dalla «Universidad de Moròn» (provincia di Buenos Aires) in data 4 giugno 1996;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo profesional de ingenieria civil» di Buenos Aires dal 21 agosto 2002;

Considerato inoltre che il sig. Sborlini possiede un'ampia esperienza professionale a partire dal 1997, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sborlini Franco Luis, nato il 18 luglio 1969 a Josè C. Paz - Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) acquedotti e fognature; 2) estimo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «civile ambientale».

03A06571

DECRETO 19 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Bonicatto Claudia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Bonicatto Claudia, nata a Loano (Savona) il 15 febbraio 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psycologue ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico Maitrise psychologie pathologique conseguito presso l'«Université de Nice - Sophia Antipolis» nel 1997 e rilasciato in data 26 gennaio 1998, e del diplome d'etudes supérieures spécialisées (D.E.S.S.) in psychologie clinique de la famille et des groupse en situation de crise conseguito presso l'«Université de Nice - Sophia Antipolis» nell'anno accademico 2001-2002 e rilasciato il 19 dicembre 2002;

Considerato che, ai sensi della legislazione francese, l'uso del titolo di psycologue ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito tale percorso formativo accademico;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 25 febbraio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Bonicatto Claudia, nata a Loano (Savona) il 15 febbraio 1972, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

03A06575

DECRETO 19 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Dagdur Nazan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Dagdur Nazan, nata il 5 dicembre 1971 a Oldenburg (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di diplom-ingenieurin, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico diplom-ingenieurin (fachhochschule) conseguito in data 13 novembre 1997 presso la «Fachhochschule Koln»;

Rilevato che la sig.ra Dagdur risulta iscritta all'«Ingenieurkammer Bau» della Renania Settentrionale-Vestfalia;

Considerata l'esperienza professionale maturata dalla richiedente dal 1998, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenze di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile-ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Dagdur Nazan, nata il 5 dicembre 1971 a Oldenburg (Germania), cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* acquedotti e fognature; *b)* costruzione di strade, ferrovie e aeroporti; *c)* estimo.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A06576

DECRETO 19 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Di Francesco Rosana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante forme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Di Francesco Rosana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 2 luglio 1968, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» di cui è in possesso, conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 30 dicembre 1995, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» dal 19 settembre 1997;

Rilevata l'esperienza maturata dalla richiedente nell'ambito del diritto processuale civile e del diritto processuale penale presso studi legali italiani, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota datata 25 marzo 2003;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Di Francesco Rosana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 2 luglio 1968, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo; 4) diritto costituzionale; 5) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A06596

DECRETO 19 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Musolino Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante forme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Musolino Teresa, nata a Roma il 7 agosto 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» di cui è in possesso dal 18 novembre 2002, come attestato dalla «Appellate Division of te Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Bachelor of Arts», conseguito presso la «New York University» (USA) nel gennaio 1997 e di «Juris Doctor» conseguito presso la «Benjamin N. Cardozo School of Law» della Yeshiva University di New York nel giugno 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense nella nota datata 25 febbraio 2003;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Musolino Teresa, nata a Roma il 7 agosto 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A06597

DECRETO 19 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Shabeeva Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Shabeeva Elena, nata il 23 gennaio 1977 a Petrozavodsk (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Prakticeskij Psikholog Sistemy Obrazovanija, Prepodavatel Psikhologhii», conseguito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del diploma di «Prakticeskij Psikholog Sistemy Obrazovanija, Prepodavatel Psikhologhii», conseguito presso la Università pedagogica statale della Karelia in data 29 maggio 2000, che in Russia abilita il titolare all'esercizio della professione di «psicologo pratico del sistema di istruzione, insegnante di psicologia», come confermato dal Consolato generale d'Italia di San Pietroburgo nel settembre 2002;

Considerata l'esperienza professionale maturata dalla richiedente a partire da gennaio 2000, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato che la sig.ra Shabeeva possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Pistoia in data 7 gennaio 2003 con validità fino al 6 luglio 2003 per motivi di studio;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Shabeeva Elena, nata il 23 gennaio 1977 a Petrozavodsk (Russia), cittadina russa, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998.

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo é subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) teoria e tecnica dei tests; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

Art. 4.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

03A06598

DECRETO 19 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Santarcangelo Paola Yanina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Santarcangelo Paola Yanina, nata il a Buenos Aires (Argentina) il 17 novembre 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del professionale di «Abogada» di cui è in possesso dal 2001, come attestato dal «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo di «Bachiller Universitaria en Derecho» rilasciato dalla Universidad di Buenos Aires in data 29 marzo 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota datata 24 febbraio 2003;

Rilevato che comunque permangono le differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Santarcangelo Paola Yanina, nata a Buenos Aires (Argentina) il 17 novembre 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A06599

DECRETO 19 maggio 2003.

Riconoscimento al sig. Cosentino Fernando Diego di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Cosentino Fernando Diego, nato a Buenos Aires (Argentina) il 13 giugno 1970, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso dal 1994, come attestato dal «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo di «Abogado» rilasciato dalla Universidad de Belgrano in data 7 marzo 1994;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota datata 24 febbraio 2003;

Rilevato che comunque permangono le differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cosentino Fernando Diego, nato a Buenos Aires (Argentina) il 13 giugno 1970, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A06600

DECRETO 19 maggio 2003.

Riconoscimento al sig. Monaldi Alfredo Humberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Monaldi Alfredo Humberto, nato il 5 agosto 1957 a Buenos Aires (Argentina), cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero civil», conseguito in Argentina ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «ingeniero civil» rilasciato dalla Universidad nacional de Cordoba in data 5 settembre 1986;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros civiles de la Provincia de Cordoba» dal 1° dicembre 1988;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio della Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla questura di Teramo in data 10 giugno 2002, rinnovato in data 1° settembre 2002 con validità fino al 1° settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Monaldi Alfredo Humberto, nato il 5 agosto 1957 a Buenos Aires (Argentina), cittadino argentino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) estimo; 2) fisica tecnica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale.

03A06601

DECRETO 20 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra De Zela Anamaria Nicolasa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig.ra De Zela Anamaria Nicolasa, nata a Lima (Perù) il 10 settembre 1958, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del proprio titolo professionale di contador publico rilasciato dalla «Universidad Nacional Mayor de San Marcos» (Perù) il 17 febbraio 1998 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico peruviano di bachiller en ciencias contables conseguito il 21 febbraio 1992 presso la stessa Università;

Considerato inoltre che è iscritta al Colegio de Contadores Publicos de Lima (Perù) dal 21 aprile 1998 come attestato dal relativo certificato;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze in data 5 maggio 2003 valido fino al 5 maggio 2004 per lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra De Zela Anamaria Nicolasa, nata a Lima (Perù) il 10 settembre 1958, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2) diritto tributario; 3) economia aziendale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

03A06573

DECRETO 20 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Caponigri Gladys Fabiana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Caponigri Gladys Fabiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 31 gennaio 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di psicologo di cui è in possesso dal 3 aprile 1993, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministero della salute argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'«Universidad John Kennedy» di Buenos Aires (Argentina) il 19 dicembre 1991, il titolo accademico di licenciada en psicologia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo professionale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Caponigri Gladys Fabiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 31 gennaio 1969, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

03A06574

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 aprile 2003.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001, concernente «Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 13, 14, 43, 45, 60, 62, 63 e 71 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;

Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, concernente «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore», che integra e modifica il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001, concernente «Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente «Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano»;

Considerato che la Buprenorfina è una sostanza compresa nella tabella IV di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;

Considerato, inoltre, che la Buprenorfina stessa, per la sua comprovata attività narcotico-analgesica, è compreso nell'allegato III-*bis* della legge 8 febbraio 2001, n. 12;

Viste le norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* della legge 8 febbraio 2001, n. 12, ai punti n. 2, n. 5 e n. 12, così come riportato nell'allegato n. 2 al predetto decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001;

Ritenuto che le ricette che prescrivono farmaci stupefacenti oppiacei di cui all'allegato III-*bis* della legge 8 febbraio 2001, n. 12, non devono riportare informazioni contenute in un codice a lettura ottica:

Preso atto che nelle regioni autonome a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle altre regioni a statuto speciale vige, istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà il sistema del bilinguismo;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 4 maggio 1987 concernente il «Regime di vendita al pubblico dei farmaci contenenti buprenorfina» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1987.

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 maggio 1990 concernente «Modificazioni al prontuario terapeutico e condizioni di prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale di preparazioni galeniche a base di morfina cloridrato per uso parenterale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1990.

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001, è sostituito dagli allegati al presente decreto.

Art. 2.

1. I medicinali contenenti Buprenorfina, comunque somministrabili, impiegati nella terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una cura di durata non superiore a trenta giorni, devono essere prescritti utilizzando la ricetta di cui agli allegati al presente decreto.

Art. 3.

1. I medicinali, contenenti farmaci compresi nelle tabelle I, II e III di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e compresi nell'allegato III-*bis* della legge 8 febbraio 2001, n. 12, in associazione farmaceutica con altri far-

maci che, per la loro composizione quantitativa e per le modalità di somministrazione, non presentano rischi di abuso e pertanto sono collocate nella tabella V di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, sono prescritti con ricetta da rinnovarsi volta per volta, salvo quando sono comprese nella tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modifiche;

2. Quando i predetti medicinali sono usati nella terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni, devono essere prescritti con la ricetta di cui al decreto del Ministero della sanità del 24 maggio 2001, e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12;

Art. 4.

1.Il farmacista, dopo averle spedite, deve conservare per cinque anni, a partire del giorno dell'ultima registrazione nel registro di entrata e uscita, le ricette che prescrivono medicinali compresi nelle tabelle I, III e IV di cui all'art. 14 del decreto dei Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 di cui deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita sull'apposito registro, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 citato. Inoltre, nel caso di fornitura a carico del Servizio sanitario nazionale, al fine di assolvere gli oneri di cui al comma 1, dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e di non incorrere nelle sanzioni previste dal comma 3 dello stesso articolo, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

Art. 5.

1. Per le esigenze delle regioni autonome a statuto speciale Valle d'Aosta nonché delle altre regioni a statuto speciale, dove vige istituzionalmente il sistema del bilinguismo, è approvato e consentito l'uso del modello di ricetta di cui all'allegato II del presente decreto con le relative norme d'uso per la prescrizione di farmaci di cui all'allegato III-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.

2. Per le esigenze delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle altre regioni a statuto speciale, dove vige istituzionalmente il sistema del bilinguismo, è approvato e consentito l'uso del modello di ricetta di cui all'allegato III del presente decreto con le relative norme d'uso per la prescrizione di farmaci di cui all'allegato III-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.

3. La stampa e la distribuzione dei suddetti ricettari deve avvenire secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 maggio 2001.

Art. 6.

1. Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla distribuzione dei ricettari secondo quanto previsto dal presente decreto, i medici e i veterinari sono autorizzati ad usare i ricettari approvati con decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001, rispettando le norme d'uso introdotte dal presente decreto.

Art. 7.

1. Il decreto del Ministro della sanità del 4 maggio 1987 citato in premessa, è abrogato.

2. Il decreto del Ministro della sanità del 15 maggio 1990, citato in premessa è abrogato.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Elenco degli allegati al decreto del Ministro della salute «Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001, concernente: approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12».

ALLEGATO I

Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana.

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* del testo unico, versione in lingua italiana (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario).

Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana.

ALLEGATO II

Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana e francese.

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* del testo unico, versione in lingua italiana e francese (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario).

Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana e francese.

ALLEGATO III

Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana e tedesca.

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* del testo unico, versione in lingua italiana e tedesca (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario).

Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana e tedesca.

ALLEGATO I

Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana.

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* del testo unico, versione in lingua italiana (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);

Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana.

RICETTE PER LA PRESCRIZIONE SEMPLIFICATA DEI FARMACI ANALGESICI OPPIACEI RIPORTATI NELL'ALLEGATO III-bis TESTO UNICO IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Legge 8 febbraio 2001, n. 12
Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis del T.U.

1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere, a soggetti affetti da dolore severo, solo i seguenti principi attivi:

Buprenorfina	Metadone
Codeina	Morfina
Diidrocodeina	Ossicodone
Fentanyl	Ossimorfone
Idrocodone	Idromorfone

2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.
3. Il medico o veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.
4. Con ogni ricetta possono essere prescritti sino a due medicinali diversi o due dosaggi diversi dello stesso medicinale.
5. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il SSN; per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie il medico rilascia solo la ricetta originale.
6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.
7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.
9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.

ALLEGATO II

Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana e francese.

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* del testo unico, versione in lingua italiana e francese (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);

Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana e francese.

RICETTE PER LA PRESCRIZIONE SEMPLIFICATA DEI FARMACI ANALGESICI OPPIACEI RIPORTATI NELL'ALLEGATO III-bis TESTO UNICO IN MATERIA DI STUPEFACENTI

ORDONNANCES RELATIVES A LA PRESCRIPTION SIMPLIFIEE DES MEDICAMENTS ANALGESIQUES OPIACES FIGURANT A L'ANNEXE III-bis DU TEXTE UNIQUE EN MATIERIE DE STUPEFIANTS

Legge 8 febbraio 2001, n. 12
Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore

Loi n. 12 du 8 février 2001,
sur les dispositions tendant à favoriser l'emploi de médicaments analgésiques opiacés dans la thérapie contre la douleur

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis del T.U.

Modalites d'utilisation de l'ordonnance en vue de la prescription des medicaments vises a l'annexe III-bis du texte unique

1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere, a soggetti affetti da dolore severo, solo i seguenti principi attivi:

Buprenorfina	Metadone
Codeina	Morfina
Diidrocodeina	Ossicodone
Fentanyl	Ossimorfone
Idrocodone	Idromorfone

1. La présente ordonnance sert uniquement à prescrire aux personnes souffrant de douleurs aigues, les principes actifs siuvants:

Buprénorphine	*Méthadone*
Codéine	*Morphine*
Dihydrocodéine	*Oxyicodone*
Fentanyl	*Oxymorphone*
Hydrocodone	*Hydromorphone*

2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.

2. L'ordonnance a une validité de trente jours, à compter du lendemain de la date de la prescription.

3. Il medico o veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.

3. Le médecin ou le vétérinaire peut instaurer, sur ordonnance, un traitement de trente jours au maximum. La posologie doit être programmée sur trente jours. A l'exception des cas où un ajustement du traitement s'avérerait nécessaire, l'ordonnance ne peut être renouvelée qu'après l'achèvement du traitement prescrit.

4. Con ogni ricetta possono essere prescritti sino a due medicinali diversi o due dosaggi diversi dello stesso medicinale.

4. Sur chaque ordonnance ne peuvent figurer plus de deux médicaments à la fois ou plus de deux posologies différentes pour un même médicament.

5. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il SSN; per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie il medico rilascia solo la ricetta originale.

5. Pour ce qui est des ordonnance remboursées par la Service sanitaire national, le médecin délivre à l'assuré social l'original des ordonnances et transmet la copie de celles-ci au Service sanitaire national; pour ce qui est des ordonnances qui ne sont pas remboursées ou des ordonnances vétérinaires, le médicin délivre uniquement l'original de celles-ci.

6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.

6. Le pharmacien qui dispense les médicaments pris en charge par la Service sanitaire national appose les vignettes autocollantes sur la copie de l'ordonnance destinée au Service sanitaire national, dans l'espace prévu à cet effet et (si nécessaire) au verso de l'ordonnance ou bien, faute d'espace, sur la feuille annexée à l'ordonnance.

7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.

7. Le pharmacien qui met au point une préparation magistrale indique le coût y afférent dans l'espace réservé aux vignettes autocollantes.

8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.

8. Le vétérinaire écrit les mots «à usage vétérinaire» dans l'espace réservé aux vignettes autocollantes et précise dans l'espace réservé au code du patient, l'espèce, la race et le sexe de l'animal sous traitement.

9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.

9. Le médecin ou le vétérinaire appose sa signature sur la première page de l'original de l'ordonnance; la signature sera automatiquement reproduite sur les autres copies.

ALLEGATO III

Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana e tedesca.

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-*bis* del testo unico, versione in lingua italiana e tedesca (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);

Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana e tedesca.

RICETTE PER LA PRESCRIZIONE SEMPLIFICATA DEI FARMACI ANALGESICI OPPIACEI RIPORTATI NELL'ALLEGATO III-bis TESTO UNICO IN MATERIA DI STUPEFACENTI

REZEPTE FÜR DIE VEREINFACHTE VERSCHREIBUNG VON SCHMERZSTILLENDEN, OPIUMHALTIGEN MEDIKAMENTEN, DIE IN DER ANLAGE III-bis DES EINHEITSTEXTES IM BEREICH DER SUCHTMITTEL ANGEFÜHRT SIND

Legge 8 febbraio 2001, n. 12

Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore

Gesetz vom 8. *Februar 2001, Nr.12:*

Bestimmungen, um den Einsatz von schmerzstillenden, opiumhaltigen Medikamenten in der Schmerztherapie zu erleichtern.

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis del T.U.

Gebrauchsanweisung für das Rezept zur Verschreibung der Medikamente gemäß Anlage III-bis des Einheitstextes.

1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere, a soggetti affetti da dolore severo, solo i seguenti principi attivi:

Buprenorfina	Metadone
Codeina	Morfina
Diidrocodeina	Ossicodone
Fentanyl	Ossimorfone
Idrocodone	Idromorfone

1. *Das vorliegende Rezept darf nur zur Verschreibung folgender Wirkstoffe an Schmerzpatienten verwendet werden:*

Buprenorphin	*Methadon*
Codein	*Morphin*
Dihydrocodein	*Oxycodon*
Fentanyl	*Oxymorphon*
Hydrocodon	*Hydromorphon*

2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.
2. *Das Rezept hat eine Gültigkeit von dreißig Tagen, ausgenommen den Ausstellungstag.*
3. Il medico o veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.
3. *Der Arzt oder Tierarzt darf mit jedem Rezept eine Therapie für einen Zeitraum von nicht mehr als dreißig Tagen verschreiben. Die angegebene Dosierung muss bewirken, dass die Einnahme der verschriebenen Medikamente innerhalb von dreißig Tagen abgeschlossen ist. Abgesehen von den Fällen, in denen die Therapie angepasst werden muss, darf die Verschreibung nicht wiederholt werden, bevor die mit der vorhergehenden Verschreibung angegebene Therapie nicht abgeschlossen ist.*
4. Con ogni ricetta possono essere prescritti sino a due medicinali diversi o due dosaggi diversi dello stesso medicinale.
4. *Mit jedem Rezept können bis zu zwei verschiedene Medikamente oder zwei verschiedene Dosierungen desselben Medikaments verschrieben werden.*
5. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il SSN; per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie il medico rilascia solo la ricetta originale.
5. *Für Verschreibungen zu Lasten des staatlichen Gesundheitsdienstes stellt der Arzt dem Betreuten das Originalrezept sowie eine Kopie für den Gesundheitsdienst aus; für Verschreibungen, die nicht zu Lasten des Gesundheitsdienstes gehen oder tierärztliche Verschreibungen wird nur das Originalrezept ausgehändigt.*
6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.
6. *Der Apotheker, der vom Gesundheitsdienst übernommene Medikamente ausgibt, klebt die selbstklebenden Abschnitte auf die Kopie des Rezepts für den Gesundheitsdienst, und zwar entweder an der dafür vorgesehenen Stelle oder – falls nötig – auf der Rückseite des Rezepts bzw., falls der Platz nicht ausreicht, auf ein Blatt, das dem Rezept beigelegt wird.*
7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
7. *Der Apotheker, der Rezepturarzneien zubereitet, gibt den Preis an der für die selbstklebenden Abschnitte vorgesehenen Stelle an.*
8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.
8. *Der Tierarzt führt an der für die selbstklebenden Abschnitte vorgesehenen Stelle die Worte «tierärztlicher Gebrauch» an und an der für die Versicherungsnummer des Patienten vorgesehenen Stelle Art, Rasse und Geschlecht des behandelten Tieres.*
9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.
9. *Das Rezept weist auf der ersten Seite die Unterschrift des Arztes oder Tierarztes im Original auf, und auf den anderen Seiten eine Kopie derselben.*

DECRETO 8 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Ventzislavova Lazarova Lubka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ventzislavova Lazarova Lubka, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diploma za vishe obrazovanie - baccalaureato» conseguito in Bulgaria ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2003:

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Diploma za vishe obrazovanie - baccalaureato» conseguito nell'anno 1999 presso l'Accademia nazionale dello sport di Sofia (Bulgaria) dalla sig.ra Ventzislavova Lazarova Lubka, nata a Sofia (Bulgaria) il 18 aprile 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Ventzislavova Lazarova Lubka è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno,

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A06501

DECRETO 12 maggio 2003.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Zanzaratox».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera c);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 26 gennaio 1998 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta industrie chimiche Caffaro S.p.a. di Milano, a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Zanzaratox» - registrazione n. 4333;

Vista la nota datata 25 luglio 2002 con la quale l'Ufficio IX di questa direzione ha richiesto all'istituto superiore di sanità la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'istituto Superiore di sanità in data 13 novembre 2002;

Vista la nota n. 800.5/R.P.284/811 datata 21 gennaio 2003 con la quale questa Amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta industrie chimiche Caffaro S.p.a.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico,

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico: «ZANZARATOX» registrazione n. 4333; ditta Industrie chimiche Caffaro S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06479

DECRETO 12 maggio 2003.

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Pidix Polvere».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 18 marzo 1993 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta IDI Farmaceutici S.p.a. di Pomezia (Roma) a porre in vendita il presidio medico chirurgico «PIDIX POLVERE» - registrazione n. 11443;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 28 novembre 2002;

Vista la nota n. 800.5/R.P.782/1340 datata 30 gennaio 2003 con la quale questa Amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta IDI Farmaceutici S.p.a.;

Considerato che, a tuttoggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico,

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico:

«Pidix Polvere» registrazione n. 11443;

ditta IDI Farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06480

DECRETO 12 maggio 2003.

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Pasta DDT all'80%».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 26 gennaio 1998, con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a. di Milano, a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Pasta DDT all'80%» registrazione n. 3611;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 28 novembre 2002;

Vista la nota n. 800.5/R.P.284/1337 datata 30 gennaio 2003, con la quale questa amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico:

«Pasta DDT all'80%» registrazione n. 3611, ditta industrie chimiche Caffaro S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata in amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A06485

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 maggio 2003.

Ricostituzione della speciale commissione degli artigiani del comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che in ordine alla composizione dei comitati provinciali sostituisce l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,

Visto il decreto direttoriale n. 2801 del 10 febbraio 2003 relativo alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto l'art. 46, punto 3, della legge 9 marzo 1989, n.88 che prevede la costituzione della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S., presieduta dal rappresentante degli artigiani, nella sua qualità di componente del comitato provinciale in parola:

Considerato che i componenti della speciale commissione devono essere individuati tra i rappresentanti di categoria dei lavoratori autonomi, sulla scorta delle risultanze di apposita formale istruttoria in funzione del grado di rappresentatività provinciale di ciascuna organizzazione;

Accertato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, tra le organizzazioni di categoria risultano maggiormente rappresentative: Confartigianato, A.C.A.I., C.A.S.A., C.N.A.;

Visto le designazioni pervenute dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Taranto la speciale commissione degli artigiani del comitato provinciale I.N.P.S., composta come segue:

Paolillo Fabio - Presidente;

Direttore della direzione provinciale del Lavoro - Membro;

Direttore della ragioneria provinciale dello Stato - Membro;

Direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Taranto - Membro

Caforio Cosimo - Rappresentante di categoria;

Esposito Gennaro - Rappresentante di categoria;

Lumaca Michele - Rappresentante di categoria;

De Santis Rita - Rappresentante di categoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Taranto, 6 maggio 2003

Il direttore: MARSEGLIA

03A06572

DECRETO 13 maggio 2003.

Ricostituzione della commissione speciale per i ricorsi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale n. 33/1989, prot. n. 2/3PS/95876 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 su richiamato;

Visto il proprio decreto n. 01/03 del 13 gennaio 2003 di ricostituzione del comitato provinciale di Reggio Calabria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita commissione speciale del comitato suddetto, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni della categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale oltre che nazionale e regionale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla ricostituenda commissione;

Ritenuto inoltre, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione;

Ancora, che la formulazione di tale giudizio sul piano provinciale debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri richiamati anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, specificamente nella sentenza n. 191 del 24 giugno 1975, alla luce dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi e della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata anche sulla base dei dati forniti dalla locale sede I.N.P.S.;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale (che nello specifico sono da individuare nel numero dei collaboratori e dipendenti, nei patronati costituiti, ecc.);

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Altresì, che possa concorrere anche il criterio della partecipazione alla composizione di organismi collegiali pubblici operanti nella provincia, derivata dalla maggiore rappresentatività nell'ambito provinciale;

Che l'ammissione alla composizione della commissione di cui trattasi debba essere improntata anche al principio costituzionale del pluralismo partecipativo, inteso nel senso che il grado di espressività degli interessi non è da assumere in relazione al lato esclusivamente quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati o dalla maggiore e più complessa struttura organizzativa, bensì alla qualità e rilevanza degli interessi collettivi professionali a livello provinciale;

Nondimeno che, compatibilmente con il numero dei membri da ripartire tra le organizzazioni sindacali di categoria, siano da escludere le organizzazioni che non presentino un grado di rappresentatività sufficiente e non già tutte quelle che risultino in possesso di un grado di rappresentatività inferiore rispetto ad un'altra organizzazione sindacale;

Che il sufficiente grado di rappresentatività sia da desumere da una significativa consistenza dell'attività sindacale e/o associativa avuto riguardo a ciascuno dei criteri su esposti, assumendo il concetto che la tutela delle organizzazioni minoritarie può essere ragionevolmente assicurata solo nei limiti di un criterio di tendenziale proporzionalità, pur prescindendo dall'applicazione di un rapporto rigidamente matematico;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato in definitiva che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei rappresentanti della categoria suddetta nella commissione di cui trattasi le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni provinciali appositamente interpellate:

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Reggio Calabria;

Unione provinciale agricoltori;

Unione italiana mezzadri e coloni (UIMEC - UIL);

Ritenuto infine che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale, regionale e nazionale pur tenendo conto della prevalenza provinciale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative nella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nella speciale commissione del comitato provinciale di Reggio Calabria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato stesso i signori:

per i coltivatori diretti:

Marando Salvatore, nato il 19 luglio 1933 a Marina di Gioiosa Jonica;

Giovinazzo Francesco, nato il 27 giugno 1966 a Cittanova;

per l'unione provinciale agricoltori:

Martino Carmela, nata il 13 giugno 1945 a Melicuccà;

per l'unione italiana mezzadri e coloni (UIMEC-UIL):

Panetta Grazia, nata il 16 febbraio 1959 a Grotteria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 13 maggio 2003

Il direttore: VERDUCI

03A06492

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 1° aprile 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CO.NA. C.A.L. - Consorzio nazionale cooperative di abitazioni per lavoratori» a r.l., in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza 17 febbraio 2003 del tribunale di Napoli con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «CO.NA.C.A.L. - Consorzio nazionale cooperative di abitazioni per lavoratori» a r.l., con sede in Napoli codice fiscale n. 01548480639) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luigi Masullo, nato a Casalnuovo (Napoli) il 20 marzo 1962 ed ivi domiciliato, in c.so Umberto I, n. 558, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06518

DECRETO 15 maggio 2003.

Rettifica del decreto 26 febbraio 2003, relativo alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Maraldi.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visti i decreti del Ministro dell'industria emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 aprile 1979, 7 giugno 1979, 4 aprile 1980, 30 aprile 1980, 6 novembre 1984, 14 giugno 1984, 6 novembre 1984, con i quali è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle società Mario Maraldi S.p.a., Forlisider S.p.a., Montaggi S.p.a., S.A.L.P.A. S.p.a., SIMO S.p.a., Acciaierie Alto Adriatico S.p.a., Romana Zucchero S.p.a., IFIL S.p.a., Tubifici Adriatici S.p.a. ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Dino Catapane;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il direttore generale del Tesoro in data 26 febbraio 2003 con il quale è stata disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo Maraldi, a seguito della esecuzione del concordato concernente le sopra citate società approvato dal tribunale di Forlì;

Rilevato che nel dispositivo di chiusura del citato decreto, per errore materiale, è stata omessa la menzione della società Tubifici Adriatici S.p.a., ancorché la stessa sia stata indicata nelle premesse;

Ritenuto quindi di dover procedere alla rettifica del provvedimento in data 26 febbraio 2003;

Decreta:

Articolo unico

Il dispositivo del decreto in data 26 febbraio 2003, con il quale è stata disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Maraldi, è rettificato nel modo che segue:

laddove è scritto: «È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mario Maraldi S.p.a., Forlisider S.p.a., Montaggi S.p.a., S.A.L.P.A. S.p.a., SIMO S.p.a., Acciaierie Alto Adria-

tico S.p.a., Romana Zucchero S.p.a., IFIL S.p.a.», leggasi: «È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mario Maraldi S.p.a., Forlisider S.p.a., Montaggi S.p.a., S.A.L.P.A. S.p.a., SIMO S.p.a., Acciaierie Alto Adriatico S.p.a., Romana Zucchero S.p.a., IFIL S.p.a., *Tubifici Adriatici S.p.a.*».

Roma, 15 maggio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A06541

DECRETO 16 maggio 2003.

Nomina del commissario della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 26 marzo-3 aprile 2003 con il quale il tribunale di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della S.r.l. Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci, è nominato commissario l'avv. Andrea Pugliese, nato a S. Maria Capua Vetere l'8 gennaio 1944.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Napoli;

alla camera di commercio di Napoli per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Campania;

al comune di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A06542

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 marzo 2003.

Servizio sanitario nazionale. Ripartizione quota di parte corrente 2003. (Deliberazione n. 8/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono state elevate rispettivamente al 42,5% ed al 29%;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta tra l'altro disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale;

Visto l'accordo dell'8 agosto 2001 con il quale il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno convenuto di determinare la disponibilità complessiva di risorse da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale quantificandole per l'anno 2003 in € 77.531.542.605, alla quale va aggiunta una ulteriore quota di € 1.032.913.798 per le finalità espresse nei punti 16 e 17 dell'accordo stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 31 (legge finanziaria 2002), che assegna € 5.000.000 al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il corrente anno;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 febbraio 2003;

Vista la proposta del Ministero della salute in data 14 febbraio 2003;

Delibera:

A valere sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale — parte corrente anno 2003 — ammontanti attualmente a 78.403.971.577 euro, vengono finalizzati i seguenti importi:

a) € 75.796.403.896 da ripartire tra le regioni e le province autonome per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza ; l'ospedale Bambino Gesù viene finanziato in base ai valori utilizzati nella compensazione della mobilità concordata;

b) € 885.500.511 da ripartire tra le regioni per il Fondo di riequilibrio ai sensi dell'accordo dell'8 agosto 2001 (punti 16 e 17);

c) € 147.416.940 per il finanziamento dell'esclusività di rapporto per gli ospedali classificati religiosi, gli IRCCS, la componente universitaria delle aziende miste e dei policlinici;

d) € 586.391.301 per il finanziamento delle quote vincolate, di cui € 108.251 da assegnare alla Croce rossa italiana;

e) € 988.258.928 per programmi particolari a norma della legge n. 662/1996, art. 1, commi 34 e 34-*bis*.

Gli importi di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, restano accantonati in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della salute.

Roma, 14 marzo 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 272

ALLEGATO 1

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 2003

(unità di euro)

REGIONI	Totale fabbisogno 2003	Entrate proprie delle aziende USL	Partecipazione delle regioni a statuto speciale	IRAP Stimata	Addizionale IRPEF stimata	Fabbisogno sanitario finanziato dal decreto legislativo 56/2000	Fondo sanitario ex decreto legislativo 56/2000	Mobilità sanitaria da verificare tra le Regioni	Disponibilità di cassa per le Regioni (IRAP, Add.le IRPEF, IVA e accise) senza riequilibrio	Riequilibrio pattizio tra le regioni ex accordo 8 agosto 2001	Disponibilità di cassa per le Regioni (IRAP, Add.le IRPEF, IVA e accise) con riequilibrio
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PIEMONTE	5.856.364.774	167.095.971		2.735.458.837	228.349.774	2.725.460.192		- 12.541.000	5.676.727.803	- 23.246.071	5.653.481.732
VALLE D'AOSTA	162.291.710	4.341.336	75.286.126	*76.029.512*	*6.634.736*			- 10.568.000	72.096.248		72.096.248
LOMBARDIA	11.918.334.493	344.686.926		8.210.141.598	542.460.448	2.821.043.521		319.205.000	11.892.850.567	108.399.008	12.001.249.575
BOLZANO	585.542.004	17.089.038	208.002.906	*334.434.135*	*26.015.925*			5.582.000	366.032.060		366.032.060
TRENTO	617.979.438	17.328.157	275.345.665	*300.338.455*	*24.967.161*			- 6.022.000	319.283.616		319.283.616
VENETO	5.931.175.463	187.978.900		3.056.254.242	230.150.334	2.456.791.987		97.923.000	5.841.119.563	26.371.270	5.867.490.833
FRIULI	1.624.045.843	47.484.584	801.993.506	*710.796.849*	*63.770.904*			21.455.000	796.022.753		796.022.753
LIGURIA	2.340.212.937	62.729.872		751.502.320	83.049.904	1.442.930.842		24.741.000	2.302.224.066	30.096.297	2.332.320.363
E. ROMAGNA	5.577.227.953	171.955.829		2.928.464.699	232.333.544	2.244.473.681		196.867.000	5.602.139.124	- 23.894.204	5.578.244.921
TOSCANA	4.933.640.708	138.369.096		2.073.068.532	176.431.734	2.545.771.346		79.443.000	4.874.714.612	- 28.272.074	4.846.442.538
UMBRIA	1.170.395.875	34.031.402		345.820.562	36.356.090	754.187.816		14.631.000	1.150.995.473	- 6.948.791	1.144.046.682
MARCHE	2.014.991.931	57.467.177		755.154.362	66.181.252	1.136.189.140		- 21.003.000	1.936.521.754	- 21.528.628	1.914.993.126
LAZIO	6.886.963.738	162.193.247		3.465.924.847	260.232.372	2.998.813.272		- 35.874.018	6.688.896.473	109.116.857	6.798.013.330
ABRUZZO	1.722.797.688	41.537.068		433.173.502	45.837.275	1.202.249.843		8.025.000	1.689.285.620	- 16.190.960	1.673.094.660
MOLISE	443.199.311	12.952.736		36.622.817	9.980.675	383.643.084		- 13.735.000	416.511.576	195.279	416.706.855
CAMPANIA	7.031.696.316	163.215.831		1.267.111.749	157.867.763	5.443.500.973		- 246.667.000	6.621.813.485	364.152.231	6.985.965.716
PUGLIA	5.094.089.272	113.350.898		835.955.210	114.797.531	4.029.985.633		- 84.662.000	4.896.076.374	146.504.729	5.042.581.103
BASILICATA	786.380.960	16.926.354		51.135.639	17.046.331	701.272.636		- 56.371.000	713.083.606	7.322.838	720.406.444
CALABRIA	2.599.571.731	47.418.994		133.933.320	50.447.510	2.367.771.906		- 166.006.000	2.386.146.736	67.326.751	2.453.473.488
SICILIA	6.419.345.983	128.084.893	2.728.222.043	1.374.177.752	133.687.436		2.055.173.860	- 202.987.000	3.360.052.048	113.935.488	3.473.987.536
SARDEGNA	2.080.155.768	45.917.138	603.245.173	546.790.614	52.734.631		831.468.213	- 44.341.000	1.386.652.458	32.160.490	1.418.812.947
BAMBINO GESU'								132.905.018	132.905.018		132.905.018
TOTALE REGIONI + B.G	**75.796.403.896**	**1.982.157.447**	**4.692.095.419**	**30.422.289.763**	**2.559.333.336**	**33.253.885.870**	**2.886.642.072**	**- 132.905.018**	**69.122.151.031**	**885.500.511**	**70.007.651.542**
Arrotondamento	3.654								6.674.252.866		6.674.252.866
Vincolate e altri enti	586.391.301				32.981.623.088		586.391.301		586.391.301		586.391.301
Obiettivi di P.S.N.	988.258.928						988.258.928		988.258.928		988.258.928
Riequilibrio	1.032.913.798					1.032.913.798			1.032.917.451		147.416.940
TOTALE	**78.403.971.577**					**34.286.799.668**	**4.461.292.301**		**78.403.971.577**		**78.403.971.577**

03A06519

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Primo programma delle opere strategiche - Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona. (Deliberazione n. 136/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e che, ai comma 1 del medesimo articolo, prevede l'automatico inserimento degli interventi previsti dal programma, nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, conferendo carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della stessa delibera con la riserva di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Visto l'allegato 1 che riporta nel sottosistema schemi idrici gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», per un costo complessivo di 4.641,398 Meuro e una previsione di spesa per il triennio 2002-2004 pari a 2.478,477 Meuro e l'allegato 3 che riporta il piano degli schemi idrici per ciascuna regione, destinando alla regione Sicilia la quota di 271,656 Meuro dei predetti fondi per gli interventi indicati nel medesimo allegato tra cui l'acquedotto Gela Aragona;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare»;

Vista la nota n. 13312/2002/S.P., del 18 dicembre 2002, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», la relazione istruttoria sull'«Acquedotto Gela Aragona» proponendo un finanziamento di 53,57 Meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002;

Tenuto conto che, con l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3052 del 31 marzo 2000, l'intervento in argomento è stato dichiarato prioritario ed urgente per il superamento dello stato di emergenza idrica ed inserito nel programma straordinario di cui alla tabella *A* allegata alla predetta ordinanza;

Tenuto conto che l'acquedotto Gela Aragona è stato compreso fra gli interventi individuati come prioritari e strategici nell'accordo di programma quadro Stato-Regione siciliana sulle risorse idriche;

Ritenuto di aderire alla proposta di assegnazione di risorse per l'intervento in questione che, proprio in ragione delle persistenti condizioni di criticità, è ritenuto prioritario ed urgente per il superamento dell'emergenza idrica nella Regione siciliana dall'ordinanza di protezione civile sopra richiamata;

Ritenuto di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all'intervento in questione in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell'istruttoria svolta e tenendo conto del saggio d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a quindici anni;

Udita la relazione del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

sotto l'aspetto tecnico:

che, per risolvere lo stato di emergenza idrica, l'intervento, oggetto della richiesta di finanziamento, prevede: il rifacimento dell'attuale acquedotto Gela Aragona e delle opere di adduzione, l'adeguamento di alcuni serbatoi e stazioni di sollevamento esistenti, la realizzazione di due nuovi serbatoi di linea aventi funzione di compenso e di disconnessione, il collegamento con i serbatoi comunali e con l'acquedotto Favara di Burgio al fine di rendere possibile l'interscambio di portate fra i due sistemi;

che, successivamente all'approvazione del progetto preliminare, sono state affidate mediante gara le successive fasi di progettazione. In data 14 settembre 2002 è stato trasmesso all'ufficio del commissario delegato per l'emergenza idrica il progetto definitivo. Il commissario delegato per l'emergenza idrica (OO.MM. n. 3189/02 e n. 3224/02) ha convocato la conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti i pareri, delle autorizzazioni e dei nulla-osta, dichiarando conclusi i lavori della stessa in data 10 dicembre 2002. In data 16 dicembre 2002, la commissione regionale dei lavori pubblici, nominata dal commissario delegato per l'emergenza idrica, facendo proprie le prescrizioni impartite dai vari enti intervenuti in sede di conferenza dei servizi ha ritenuto meritevole di approvazione il progetto definitivo dei lavori di che trattasi;

che per l'intervento in questione deve essere redatto ed approvato il progetto esecutivo e non esiste uno studio d'impatto ambientale;

che la forma di affidamento prevista per i lavori in questione è l'appalto;

che il soggetto attuatore è il commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia - presidente della Regione siciliana, ex ordinanze ministeriali n. 3189/02 e n. 3224/02;

Sotto l'aspetto finanziario:

che nell'accordo di programma quadro Stato-Regione siciliana sulle risorse idriche, era stato stimato in sede di prima approssimazione, per l'intervento in esame, un fabbisogno finanziario pari a 35,64 Meuro;

che il progetto definitivo, da poco approvato, ha opportunamente rivisto e approfondito gli aspetti tecnici e funzionali dell'acquedotto;

che il quadro economico relativo al progetto definitivo approvato prevede un costo globale dell'intervento pari a 89,21 Meuro, comprensivo di somme a disposizione dell'amministrazione ed I.V.A.;

che, pertanto, per i «Lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona» si propone, per il triennio 2002-2004, il finanziamento di un importo pari a Meuro 53,57 a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, così articolati:

Previsione di spesa	Importo complessivo	Articolazione delle esigenze finanziarie		
		2002	2003	2004
Costo complessivo	89,21			
Disponibilità (APQ risorse idriche)	35,64			
Da finanziare legge n. 166/2002	53,57		27,00	26,57

Delibera:

1. All'intervento relativo ai «Lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona» è assegnato, per il triennio 2002-2004, l'importo complessivo di 53,57 milioni di euro in termini di volume di investimento articolati in 27,00 milioni di euro per l'anno 2003 e 26,57 milioni di euro per l'anno 2004.

L'onere relativo a ciascuna annualità del triennio considerato viene imputato sul limite di impegno quindicennale autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per la stessa annualità. La quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 2,821 Meuro per il limite relativo all'anno 2003 e l'importo di 2,776 Meuro per il limite relativo all'anno 2004.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 170

03A06521

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Primo programma delle opere strategiche - Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio. (Deliberazione n. 137/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e che, al comma 1

del medesimo articolo, prevede l'automatico inserimento degli interventi previsti dal programma, nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concetto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, conferendo carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della stessa delibera con la riserva di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Visto l'allegato 1 che riporta nel sottosistema schemi idrici gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», per un costo complessivo di 4.641,398 Meuro e una previsione di spesa per il triennio 2002-2004 pari a 2.478,477 Meuro e l'allegato 3 che riporta il piano degli schemi idrici per ciascuna regione, destinando alla regione Sicilia la quota di 271,656 Meuro dei predetti fondi per gli interventi indicati nel medesimo allegato tra cui l'acquedotto Favara di Burgio;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio nazionale e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figurano gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare»;

Vista la nota n. 13312/2002/S.P., del 18 dicembre 2002, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», la relazione istruttoria sull'«Acquedotto Favara di Burgio» proponendo un finanziamento di 39,56 Meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002;

Tenuto conto che, con l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3052 del 31 marzo 2000, l'intervento in argomento è stato dichiarato prioritario ed urgente per il superamento dello stato di emergenza idrica ed inserito nel programma straordinario di cui alla tabella *A* allegata alla predetta ordinanza;

Tenuto conto che l'acquedotto Favara di Burgio è stato compreso fra gli interventi individuati come prioritari e strategici nell'accordo di programma quadro Stato-Regione siciliana sulle risorse idriche;

Ritenuto di aderire alla proposta di assegnazione di risorse per l'intervento in questione che, proprio in ragione delle persistenti condizioni di criticità, è ritenuto prioritario ed urgente per il superamento dell'emergenza idrica nella Regione siciliana dall'ordinanza di protezione civile sopra richiamata;

Ritenuto di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all'intervento in questione in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell'istruttoria svolta e tenendo conto del saggio d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a quindici anni;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

sotto l'aspetto tecnico:

che, per risolvere lo stato di emergenza idrica, l'intervento, oggetto della richiesta di finanziamento, prevede: il rifacimento ex novo dell'attuale acquedotto Favara di Burgio e delle opere di adduzione, il collegamento con i serbatoi comunali e con l'acquedotto dissalata Gela-Aragona al fine di rendere possibile l'interscambio di portate fra i due sistemi;

che, successivamente all'approvazione del progetto preliminare sono state affidate mediante gara le successive fasi di progettazione. In data 16 settembre 2002 è stato trasmesso all'ufficio del commissario delegato per l'emergenza idrica il progetto definitivo. Il Commissario delegato per l'emergenza idrica (OO.MM. n. 3189/02 e n. 3224/02) ha convocato la conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti i pareri, delle autorizzazioni e dei nulla-osta, dichiarando conclusi i lavori della stessa in data 7 novembre 2002. In pari data, la commissione regionale dei lavori pubblici, nominata dal commissario delegato per l'emergenza idrica, facendo proprie le prescrizioni impartite dai vari enti intervenuti in sede di conferenza dei servizi ha ritenuto meritevole di approvazione il progetto definitivo dei lavori di che trattasi;

che per l'intervento in questione il completamento della progettazione esecutiva è previsto per il gennaio 2003;

che la forma di affidamento prevista per i lavori in questione è l'appalto;

che il soggetto attuatore è il commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia - presidente della Regione siciliana, ex ordinanze ministeriali n. 3189/02 e n. 3224/02;

Sotto l'aspetto finanziario:

che nell'accordo di programma quadro Stato-Regione siciliana sulle risorse idriche, era stato stimato in sede di prima approssimazione, per l'intervento in esame, un fabbisogno finanziario pari a 26,34 Meuro;

che il progetto definitivo, da poco approvato, ha opportunamente rivisto e approfondito gli aspetti tecnici e funzionali dell'acquedotto;

che il quadro economico relativo al progetto definitivo approvato prevede un costo globale dell'intervento pari a 65,90 Meuro, comprensivo di somme a disposizione dell'amministrazione ed I.V.A.;

che, pertanto, per i «Lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio» si propone, per il triennio 2002-2004, il finanziamento di un importo pari a Meuro 39,56 a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, così articolati:

Previsione di spesa	Importo complessivo	Articolazione delle esigenze finanziarie		
		2002	2003	2004
Costo complessivo	65,90			
Disponibilità (APQ risorse idriche)	26,34			
Da finanziare legge n. 166/2002	39,56		20,00	19,56

Delibera:

1. All'intervento relativo ai «Lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio» è assegnato, per il triennio 2002-2004, l'importo complessivo di 39,56 milioni di euro in termini di volume di investimento articolati in 20,00 milioni di euro per l'anno 2003 e 19,56 milioni di euro per l'anno 2004.

L'onere relativo a ciascuna annualità del triennio considerato viene imputato sul limite di impegno quindicennale autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per la stessa annualità. La quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 2,09 Meuro per il limite relativo all'anno 2003 e l'importo di 2,044 Meuro per il limite relativo all'anno 2004.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanza, foglio n. 171

03A06522

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002.

Primo programma delle opere strategiche. Completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli. (Deliberazione n. 141/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui e a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include la «Metropolitana di Napoli» nell'ambito dei «Sistemi urbani» per un costo complessivo di 3.885,822 Meuro e che - all'allegato 2, prevede «Adeguamenti e interconnessioni fra reti esistenti» del «Sistema di metropolitana regionale (SMR)»;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figura il «Sistema integrato di trasporto del nodo di Napoli»;

Vista la nota n. 13312/2002/S.p. del 18 dicembre 2002, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul «Completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli», proponendo un finanziamento di 125 Meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatica al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

sotto l'aspetto infrastrutturale:

che l'intervento proposto, relativo al «Completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Dante-Garibaldi-Centro direzionale», è parte dell'opera complessiva inserita nel programma di cui alla delibera n. 121/2001 con la denominazione «Napoli metropolitana»;

che la tratta della linea 1 della metropolitana Piscinola-Secondigliano-Vanvitelli è da tempo in esercizio con un'estesa complessiva di 8,5 Km in galleria ed una dotazione di 9 stazioni e che successivamente è stata attivata anche la tratta Vanvitelli-Dante;

che l'intervento da finanziare concerne il completamento della tratta Dante-Garibaldi-Centro direzionale (stazione Centro direzionale esclusa), nonché l'adeguamento di cinque stazioni, secondo un unico progetto funzionale e costruttivo, ed altre opere accessorie;

che sulla tratta per ultimo citata sono previsti due importanti nodi di interscambio in corrispondenza della stazione Municipio e della stazione Garibaldi;

che la linea, inoltre, quando sarà completata, verrà ad innestarsi nella parte terminale del tronco ferroviario dell'Alifana, di cui questo Comitato ha ammesso a finanziamento, a valere, rispettivamente, sui fondi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e sulle risorse della legge n. 166/2002, la «Tratta urbana Centro direzionale-Capodichino» e la tratta «Piscinola-Aversa centro»;

che risultano già in corso i lavori e che, tra l'altro, è stata effettuata anche una prima campagna di scavi archeologici in tutte le stazioni comprese nell'intervento da finanziare;

che, trattandosi di opera la cui realizzazione è affidata in regime di concessione, non è necessaria la VIA, anche se è stato effettuato uno studio di prefattibilità ambientale da cui non si evincono interferenze significative con l'ambiente.

Sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intera tratta Dante-Garibaldi-Centro direzionale nei termini sopra specificati, in relazione alle opere integrative approvate in fasi successive viene individuato in complessivi 689 Meuro;

che, con delibera 31 ottobre 2002, n. 95 (in corso di registrazione), questo Comitato ha proceduto, tra l'altro, all'unificazione di finanziamenti già assegnati a diverse tratte della linea 1 della metropolitana di Napoli, a carico delle leggi 23 maggio 1997, n. 135, e 30 giugno 1998, n. 208, sì che tali finanziamenti devono intendersi riferiti alla «Linea 1 della metropolitana di Napoli» per l'importo complessivo di 180.759.914,68 euro (350 miliardi di lire);

che, con delibera 29 novembre 2002, n. 99 (in corso di registrazione) questo Comitato ha proceduto, tra l'altro, alla ridefinizione generale del quadro dell assegnazioni a carico della citata legge n. 211/1992 e successive integrazioni modificazioni e che i contributi assegnati, in termini di volume d'investimenti all'intervento denominato «Metropolitana linea 1, tratta Dante-Garibaldi realizzazione primo lotto funzionale», ammontano a complessivi 180.759.914,68 euro (350 miliardi di lire);

che la regione Campania ha confermato l'impegno, assunto nell'accordo sottoscritto il 31 ottobre 2002 tra la regione stessa ed il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, a concorrere al finanziamento dell'intervento di cui sopra con un contributo di 12 Meuro;

che il Comune di Napoli, con delibera n. 4175 del 14 novembre 2002, si impegnato ad inserire, nelle proposte di bilancio annuale e pluriennale a decorrere dal 2003/2005, la previsione di assunzione di mutui per complessivi 148,9 Meuro circa per il finanziamento dell'intera tratta Dante-Garibaldi-Centro direzionale;

Delibera:

1. Al progetto «Completamento linea 1 della metropolitana di Napoli», è assegnato per il triennio 2002-2004, in termini di volume di investimenti, l'importo complessivo di 125 Meuro, di cui 50 Meuro per il 2003 ed i residui 75 Meuro per il 2004.

L'onere relativo viene imputato sui limiti di impegno quindicennali autorizzati dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per le suddette annualità: la quota annua del contributo non potrà comunque superare l'importo di 4,785 Meuro per il limite d'impegno relativo al 2003 e di ulteriori 7,177 Meuro per il limite di impegno relativo al 2004.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

2. La copertura del costo residuo resta a carico del comune di Napoli, che, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, farà pervenire alla segreteria di questo Comitato copia della delibera di giunta contenente l'impegno ad inserire, nelle proposte di bilancio annuale e pluriennale di cui sopra, la previsione di assunzione dell'ulteriore mutuo necessario per garantire detta copertura integrativa.

L'erogazione del contributo per il 2003 di cui al precedente punto 1 non potrà essere effettuata prima della ricezione di detta delibera.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza sull'esecuzione dei lavori previsti dalla legge n. 443/2001, come modificata dalla legge n. 166/2002.

Roma, 27 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 172

03A06523

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 2003)**, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2003, n. 116** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali è differito al 30 maggio 2003.

Art. 1-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «semestrale» è sostituita dalla seguente: «annuale».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato della legge qui pubblicata:

«2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione *annuale* sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.».

Art. 1-ter.

1. Dopo l'articolo 268-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 268-ter (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis). — 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo

svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura è definita.

2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-bis, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.

3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.

4. È consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 268-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi nota all'art. 1-*bis*):

«Art. 268-*bis* *(Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività)*. — 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'art. 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta commissione, dichiara la chiusura del dissesto».

Art. 1-quater.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.

3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonché del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, è disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali.

5. All'articolo 7-bis del testo unico, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari».

6. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al secondo periodo, dopo le parole: «con decreto di natura non regolamentare del» sono inserite le seguenti: «Ministro dell'interno, di concerto con il».

7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.

8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

9 Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.

12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2».

13. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo integrale dell'art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali):

«Art. 1. — 1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.».

— Si riporta il testo dell'art. 141, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi nota all'art. 1-*bis*):

«1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, reca: «Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 novembre 2002, reca: «Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e in un comune della provincia di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2003, reca: «Sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino.».

— Si riporta il testo integrale dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002):

«Art. 46 *(Fondo investimenti)*. — 1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.

5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.».

— Si riporta il testo dell'art. 7-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2002, n. 267 (per l'argomento vedasi nota all'art. 1-*bis*), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 7-*bis* *(Sanzioni amministrative)*. — 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

— Si riporta il testo dell'art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi nota all'art. 1-*bis*), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«6. Gli enti locali di cui all'art. 2 inviano telematicamente alle sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del *Ministro dell'interno di concerto con il* Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.».

— Si riporta il testo dell'art. 31, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

«2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142):

«8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

— Si riporta il testo dell'art. 31, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per l'argomento vedasi nota al presente articolo) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro.».

— Si riporta il testo dell'art. 24, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (per l'argomento vedasi nota al presente articolo), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.

2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.

3. Sono escluse dall'applicazione *dei commi 1 e 2* le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.».

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per l'argomento vedasi nota al presente articolo), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti correnti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001. *A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo.*».

Art. 1-quinquies.

1. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non è possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 29, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per l'argomento vedasi nota all'art. 1-*quater*) come modificati dalla legge qui pubblicata:

«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonché alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.

4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.

5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non può essere superiore a quello dell'anno 2001.

6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non è possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.».

Art. 1-sexies.

1. Si intendono esclusi dai vincoli previsti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilità interno.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per l'argomento vedasi nota all'art. 1-*quater*):

«11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'àmbito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attività produttive, sono individuati per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario.».

Art. 1-septies.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si applicano anche ai segretari comunali e provinciali per i quali l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali disponga, o abbia già disposto, l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno in base all'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo):

«1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127):

«Art. 19 *(Collocamento in disponibilità. Criteri di utilizzazione).* — 1. I segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede sono collocati in posizione di disponibilità ed iscritti, in relazione alla fascia professionale di appartenenza, nella sezione nazionale o nella sezione regionale dell'albo nel cui ambito territoriale è compreso l'ente ultima sede di servizio.

2. L'Agenzia utilizza i segretari collocati in disponibilità favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 69, della legge, per le supplenze in caso di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità ed in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi, il segretario supplente è indicato dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che sono collocati in disponibilità, nel rispetto dei criteri determinati dal consiglio nazionale di amministrazione.

4. L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione, può disporre l'assegnazione dei segretari in disponibilità anche presso le sezioni regionali tenendo conto delle richieste in tal senso formulate dai segretari in disponibilità.

5. Il consiglio nazionale di amministrazione può concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi od enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari, per il conferimento, nel rispetto della qualifica posseduta dal segretario, di incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale o per attività di studio, consulenza e collaborazione.

6. L'accordo dovrà, altresì, definire gli oneri per le prestazioni di cui al comma 5 che dovranno essere corrisposte da parte della pubblica amministrazione all'Agenzia. I relativi oneri finanziari affluiscono al fondo di cui all'art. 17, comma 80, della legge.

7. Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1, è corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio.

8. I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente.

9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti, durante il periodo di collocamento in disponibilità, incarichi presso altre pubbliche amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto. La presente disposizione non si applica nella fattispecie prevista dall'art. 18, comma 14.

10. Nelle more dell'attribuzione di uno degli incarichi previsti dall'art. 17, comma 72, della legge, al segretario comunale o provinciale collocato in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri di ufficio compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo d'indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro si considera la qualifica posseduta.

11. Il segretario collocato in disponibilità può richiedere in qualunque momento di essere messo in mobilità con le procedure di cui all'art. 18.

12. Durante il periodo in cui il segretario è collocato in aspettativa per maternità, mandato elettorale o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso.

13. Il segretario in disponibilità può in qualunque momento dichiarare la propria volontà di accettare nomine in sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a quella in cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o di fascia inferiore a quella per cui è idoneo.

14. Il segretario in disponibilità, qualora sia nominato presso una sede di segreteria e non assuma servizio, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'iscrizione all'albo.

15. Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A06505

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zemamix»

Decreto n. 41 del 30 aprile 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi ZEMAMIX.

Titolare A.I.C.: Ascor chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana n. 265, codice fiscale n. 00136770401.

La società titolare A.I.C. nello stabilimento sito nella sede Capocolle di Bertinoro (Forlì) via Piana n. 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 25 kg - A.I.C. n. 103562017;

composizione: ogni 100 grammi di prodotto contengono:

principi attivi:

amossicillina triidrato microincapsulata 11,48 g (pari ad amossicillina g 10);

collistina solfato granulare 4 g;

eccipienti:

ricinoleato di glicerinapolietilenglicole 2 g;

semola glutinata di mais 44 g;

acido stearico 38,27 g;

butilidrossitoluene 0,25 g;

specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: malattie batteriche sostenute da microrganismi sensibili all'amoxicillina e alla colistina ed in particolare sindromi respiratorie e pneumo-enteriche.

Tempo di attesa: suini 5 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06496

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 261 del 7 maggio 2003

Specialità medicinali: ACCUPRIN, ACCURETIC, AURANTIN, ELKAPIN, HUMATIN, LOPID, NEURONTIN, PRAZENE, ZARONTIN.

Società: Pfizer Italia S.r.l. - S.S. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Accuprin 5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027217013, «Accuprin 20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 027217037, «Accuprin 5 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 027217076, «Accuretic 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite» 14 compresse rivestite - A.I.C. n. 028295018, «Aurantin 50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 028823019, «Elkapin 200 mg compresse» blister 50 compresse - A.I.C. n. 024736023, «Humatin» 16 capsule 250 mg - A.I.C. n. 016531016, «Humatin» 1 flacone sciroppo 60 ml 2,5% - A.I.C. n. 016531028, «Lopid» 30 compresse 600 mg - A.I.C. n. 025445026, «Lopid TC» 20 compresse 900 mg - A.I.C. n. 025445053, «Neurontin 100 mg capsule rigide» 50 capsule rigide - A.I.C. n. 028740013, «Neurontin 300 mg capsule rigide» 50 capsule rigide - A.I.C. n. 028740025, «Neurontin 400 mg capsule rigide» 30 capsule rigide - A.I.C. n. 028740037, «Prazene 10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 023762026, «Prazene 20 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 023762038, «Prazene 15 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 023762053, «Zarontin» 50 capsule 250 mg - A.I.C. n. 018930014, «Zarontin 5% sciroppo» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 018930038, prodotti anteriormente al 20 giugno 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 263 del 4 giugno 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 15 giugno 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06499

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 264 del 7 maggio 2003

Specialità medicinali: CARDURA, COMBANTRIN, DIFLUCAN, EPIESTROL, FASIGIN, FASIGIN-N, FELDENE, ISAIRON, JALURAN, NEURABEN, NORVASC, REOMAX, SOLART, TENITRAN, TORVAST, TUSSOLVINA, UNASYN, ZITROMAX, ZOLOFT.

Società: Pfizer Italia S.r.l., s.s. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Cardura» 2 mg compresse - 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 026821013, «Cardura» 4 mg compresse - 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 026821025, «Combantrin» 250 mg compresse - 8 compresse - A.I.C. n. 023003027, «Combantrin» 250 mg/5 ml sospensione orale - flacone 30 ml - A.I.C. n. 023003041, «Diflucan» 100 mg capsule rigide - 10 capsule rigide - A.I.C. n. 027267044, «Diflucan» 150 mg capsule rigide - 2 capsule rigide - A.I.C. n. 027267020, «Diflucan» 50 mg capsule rigide - 7 capsule rigide - A.I.C. n. 027267018, «Diflucan» 200 mg capsule rigide - 7 capsule rigide - A.I.C. n. 027267095, «Diflucan» 100 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa - flacone 50 ml - A.I.C. n. 027267032, «Diflucan» 200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa - flacone 100 ml - A.I.C. n. 027267071, «Diflucan» 400 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa - flacone 200 ml - A.I.C. n. 027267083, «Diflucan» 5 mg/g gel - tubo da 20 g - A.I.C. n. 027267069, «Diflucan» 50 mg/5 ml polvere per sospensione orale - flacone da 350 mg - A.I.C. n. 027267057, «Epiestrol» 25 mcg die cerotti transdermici - 8 cerotti da 2 mg - A.I.C. n. 029000015, «Epiestrol» 50 mcg die cerotti transdermici - 8 cerotti da 4 mg - A.I.C. n. 029000027, «Epiestrol» 100 mcg die cerotti transdermici - 8 cerotti da 8 mg - A.I.C. n. 029000039, «Fasigin» 500 mg compresse rivestite - 8 compresse - A.I.C. n. 022969024, «Fasigin-N» 150 mg + 22 mg ovuli - 14 ovuli - A.I.C. n. 023765011, «Feldene» 20 mg capsule rigide - 30 capsule - A.I.C. n. 024249029, «Feldene» 20 mg compresse solubili - 30 compresse - A.I.C. n. 024249056, «Feldene» 20 mg supposte - 10 supposte - A.I.C. n. 024249031, «Feldene Fast» 20 mg compresse sublinguali - 20 compresse - A.I.C. n. 028437022, «Feldene

Fast» 20 mg compresse sublinguali - 5 compresse - A.I.C. n. 028437034, «Feldene» 20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 6 fiale 1 ml - A.I.C. n. 024249068, «Isairon» 40 capsule 300 mg - A.I.C. n. 023584016, «Jaluran» 3 fiale liof. 300 UI + 3 fiale solv. 3 ml - A.I.C. n. 008519023, «Neuraben» 30 capsule - A.I.C. n. 023585019, «Norvasc» 5 mg compresse - 28 compresse - A.I.C. n. 027428010, «Norvasc» 10 mg compresse - 14 compresse - A.I.C. n. 027428022, «Reomax» 20 compresse 50 mg - A.I.C. n. 021033016, «Reomax» IV 1 fiala 20 ml 50 mg - A.I.C. n. 021033028, «Solart» 60 mg capsule rigide - 30 capsule rigide - A.I.C. n. 026226047, «Tenitran» 50 compresse 10 mg - A.I.C. n. 021164025, «Torvast 10» - 10 compresse 10 mg - A.I.C. n. 033007016, «Torvast 20» - 10 compresse 20 mg - A.I.C. n. 033007030, «Torvast 40» - 10 compresse 40 mg - A.I.C. n. 033007055, «Tussolvina» gocce 1% flacone 30 ml - A.I.C. n. 028621011, «Tussolvina» sciroppo 0,1% flacone 200 ml - A.I.C. n. 028621023, «Unasyn» 1 g + 2g polvere per soluzione per uso endovenoso - 1 flacone - A.I.C. n. 026360089, «Unasyn» 8 compresse divisibili 750 mg - A.I.C. n. 026360077, «Unasyn» 1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione per uso endovenoso - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml - A.I.C. n. 026360026, «Unasyn» 1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml - A.I.C. n. 026360014, «Unasyn» 250 mg + 500 mg/1,6 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare/endovenoso - 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,6 ml - A.I.C. n. 026360038, «Unasyn» BB 1 flacone sospensione 100 ml/5 g - A.I.C. n. 026360065, «Zitromax» 500 mg compresse rivestite con film - 3 compresse - A.I.C. n. 027860042, «Zitromax» avium 600 mg compresse rivestite con film - 8 compresse - A.I.C. n. 027860143, «Zitromax» 200 mg/5 ml polvere per sospensione orale - 1 flacone da 1500 mg - A.I.C. n. 027860028, «Zoloft» 50 mg compresse rivestite con film - 15 compresse divisibili - A.I.C. n. 027753096, «Zoloft» 50 mg capsule rigide - 15 capsule - A.I.C. n. 027753019, prodotti anteriormente al 12 dicembre 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 540 del 15 novembre 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 10 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06502

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immucyst»

Estratto decreto MCR n. 147 del 14 maggio 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale IMMUCYST, rilasciata alla società Aventis Pasteur S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Lyon, Avenue Pont Pasteur, 2 - c.a.p. 69007 - Francia, è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «Polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flac. polv. + 3 flac. solv. 1 ml» (codice A.I.C. n. 028422018) viene autorizzata la confezione «81 mg polvere per sospensione per uso endovescicale» 1 flacone (codice A.I.C. n. 028422020).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«81 mg polvere per sospensione per uso endovescicale» 1 flacone;

A.I.C. n. 028422020 (in base 10), OV3CW4 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: 149,04 euro (prezzo già ridotto del 7%);

forma farmaceutica: polvere per sospensione endovescicale;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Aventis Pasteur Limited stabilimento sito in Toronto - Ontario (Canada), 1755 Steeles Avenue West (produzione, confezionamento e controllo): Alfa Wassermann S.p.a., stabilimento sito in Pomezia - Roma (Italia), via Castagnetta n. 7 (controllo).

Composizione: contenuto per flacone di polvere:

principio attivo: BCG bacillo di calmette - Guerin 81 mg (peso secco) 6.6 - 19.2 x 10^8 Colony Forming Units (CFUs;)

eccipiente: glutammato monosodico 5%P/V 150 mg.

Indicazioni terapeutiche: Immucyst è indicato per uso intravescicale nel trattamento e nella profilassi del carcinoma in situ (CIS) primario o recidivante della vescica urinaria e per la profilassi a seguito di resezione transuretrale (TUR) dei tumori papillari ad alto rischio primari o recidivanti di livello Ta e/o T1, oppure di qualsiasi loro combinazione, nonostante il trattamento intravescicale precedente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 028422018 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A06500

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Apralan solubile».

Provvedimento n. 84 del 28 aprile 2003

Specialità medicinale per uso veterinario APRALAN SOLUBILE.

Confezioni:

flacone da 50 g - A.I.C. n. 102442011;

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 102442023.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly S.p.a., con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733, codice fiscale n. 00426150488.

Oggetto del provvedimento: richiesta variazione regime di dispensazione.

Si autorizza la variazione del regime di dispensazione:

da «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia»;

a «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice non ripetibile».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06498

Adeguamento al reg. 2377/90/CEE e successive modifiche della specialità medicinale ad uso veterinario «Neo Enterofarma».

Provvedimento n. 80 dell'11 aprile 2003

Specialità medicinale ad uso veterinario NEO ENTEROFARMA.

Oggetto: trasmissione stampati; adeguamento al reg. 2377/90/CEE e successive modifiche.

A.I.C. n. 102256.

Forma farmaceutica: polvere uso orale.

Confezioni:

busta singola da 15 g (017);

20 buste da 15 g (029).

Titolare A.I.C. Vetem S.p.a., Lungomare Pirandello n. 8, 92014 Porto Empedocle (Agrigento).

Negli stampati delle confezioni Neo Enterofarma - A.I.C. n. 102256, alla voce «specie di destinazione», vengono riportate le seguenti specie animali: vitelli neonati.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alla specie suini, eliminata, non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06497

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società Laboratoires Boiron S.r.l. per la propria officina in Sesto Fiorentino.

Con decreto n. M-111/2003 del 29 aprile 2003 è stata revocata l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla Società Laboratoires Boiron S.r.l. per la propria officina sita in Sesto Fiorentino, viale Ariosto n. 492/B, motivo della sospensione: revoca su richiesta della società.

03A06503

Revoca su rinuncia della registrazione del presidio medico chirurgico «Delegol»

Con decreto n. 800.5/R.P.8/D12 del 12 maggio 2003, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

DELEGOL - registrazione n. 2240.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare della registrazione.

03A06481

Revoca su rinuncia della registrazione del presidio medico chirurgico «Dimanin»

Con decreto n. 800.5/R.P.8/D13 del 12 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

DIMANIN - registrazione n. 4432.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare della registrazione.

03A06482

Revoca su rinuncia della registrazione del presidio medico chirurgico «Mefarol»

Con decreto n. 800.5/R.P.8/D14 del 12 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

MEFAROL - registrazione n. 7348.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare della registrazione.

03A06483

Revoca su rinuncia della registrazione del presidio medico chirurgico «Delegol T»

Con decreto n. 800.5/R.P.8/D15 del 12 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

DELEGOL T - registrazione n. 7391.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare della registrazione.

03A06484

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana associazioni produttori di frumento duro e tenero, mais, oleaginose, proteiche e degli altri cereali (UNASEM).

All'Unione italiana associazioni produttori di frumento duro e tenero, mais, oleaginose, proteiche e degli altri cereali (UNASEM), con decreto ministeriale n. 514/ass del 13 maggio 2003, viene approvato il nuovo statuto sociale adottato con assemblea straordinaria in data 13 febbraio 2003.

03A06489

Revoca del riconoscimento all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di semi oleosi (UNISOL)

All'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di semi oleosi (UNISOL), con decreto ministeriale n. 513/ass del 13 maggio 2003, viene revocato il riconoscimento concesso con decreto ministeriale n. 8014 del 10 ottobre 1991 ai sensi della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

03A06490

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata in data 8 febbraio 2002 dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.

Con ministeriale n. 9PP/80295/RAG-L-20 del 7 aprile 2003 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 8 febbraio 2002, concernente l'approvazione della nuova tabella per il calcolo della riserva matematica delle anzianità pregresse.

03A06493

Approvazione della delibera adottata in data 2 settembre 2002 dall'INARCASSA

Con ministeriale n. 9PP/80294/ING-L-68 del 7 aprile 2003 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera di cui al verbale per atto del notaio Rita Fiumara, rep. n. 29040, adottata dal Comitato nazionale dei delegati dell'INARCASSA in data 2 settembre 2002, concernente modificazioni all'art. 26, comma 2, dello statuto, nella parte in cui disciplina la compatibilità della pensione di anzianità con l'iscrizione agli albi professionali.

03A06494

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa autotrasportatori Adriatica a r.l.», in Termoli

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cooperativa autotrasportatori Adriatica a r.l.», posizione n. 856/207562, con sede in Termoli costituita per rogito dott. Greco Vincenzo in data 27 febbraio 1983 repertorio n. 8971 che dagli accertamenti effettuati è risultato che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A06491

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla S.I.A.M.I. S.p.a. all'apertura ed all'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale «Lieve», in Padule.

Con determinazione dirigenziale del 30 aprile 2003, n. 3597 la S.I.A.M.I. S.p.a., con sede in Gubbio e stabilimento in Gubbio, è stata autorizzata all'apertura ed all'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale «Lieve», in località Padule del comune di Gubbio.

03A06487

COMUNE DI BRUGNATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Brugnato (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. di integrare la propria precedente deliberazione n. 14 del 7 febbraio 2003, in parte premessa richiamata, nel modo seguente:

al dispositivo 1), dopo la lettera *d)*, viene aggiunto quanto segue:

e) aliquota alloggi ricadenti nel centro storico di Brugnato che sono stati o saranno oggetto di intervento edilizio di ristrutturazione, in esecuzione del P.O.I., *(omissis)* 4 per mille.

(Omissis).

AVVERTENZA:

La presente deliberazione integra quella del 7 febbraio 2003 già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 77 del 2 aprile 2003, pagina 89, prima colonna.

03A06749

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501122/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.